

**Allegato B alla d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317 come modificato con d.g.r. 16
luglio 2018, n. 351**

DIRETTIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

SOMMARIO

MANIFESTAZIONI NAUTICHE

Premesse

Domanda di autorizzazione

Procedura di autorizzazione

Richiami ad altre norme

Vigilanza e controllo

SCUOLE NAUTICHE

Premesse

Procedura di autorizzazione

Rinnovo

Vigilanza e controllo

PUBBLICI REGISTRI NAUTICI

Premesse

Norme fondamentali

TARGHE

Modello di targa

REGISTRI PREVISTI DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Registro dei cantieri

Registro navi e galleggianti in costruzione

Registro delle navi a motore e senza motore e registro dei galleggianti

Licenza di navigazione

Certificato di idoneità e navigabilità

Libri di bordo e delle navi

ALTRI REGISTRI

Registro dei motoscafi e delle imbarcazioni adibite ad uso privato

Annotazione dell'uso commerciale dei natanti da diporto

Registro di locazione e noleggio

Disposizioni specifiche da verificare mediante la vigilanza

COMUNICAZIONI STATISTICHE

Regione e Ministero dei Trasporti

VIGILANZA E CONTROLLO

MANIFESTAZIONI NAUTICHE

Premesse

1. L'autorizzazione in oggetto riguarda esclusivamente le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione, tutte le altre norme similari a quelle inerenti le manifestazioni a terra sono ovviamente da rispettare di concerto con le autorità competenti per gli specifici aspetti.
2. Le province, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), l.r. 22/1998¹, rilasciano le autorizzazioni per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione o gara sportiva nautica e per ogni manifestazione di spettacolo o pirotecnica o similare che riguarda uno specchio d'acqua navigabile e che interessa due o più comuni, in accordo con le autorità competenti e gli altri enti interessati, ai sensi dall'art. 91 del regolamento per la navigazione interna.
3. I comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b, della l.r. 22/1998², rilasciano le autorizzazioni qualora trattasi di manifestazione avente interesse solo comunale.
4. Nel caso in cui la manifestazione ricada in diverse province, la richiesta di autorizzazione è indirizzata ad ognuna delle province interessate e l'autorizzazione è rilasciata dalla province stesse, previo accordo.
5. Al fine di un migliore coordinamento è opportuno che le gare o manifestazioni di qualsiasi specie siano programmate con specifici calendari dai soggetti organizzatori. Le Federazioni interessate potranno richiedere a questo scopo un'unica autorizzazione per tutte le gare in programma sulle acque interne di competenza della stessa provincia o comune.
6. Le manifestazioni nautiche sportive e similari sulle acque interne devono sempre rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della giunta regionale 3 luglio 1997 n. 58600 che disciplina la navigazione nelle acque interne lombarde, nonché le norme successive o contingenti.
7. Le autorizzazioni per manifestazioni non possono derogare ai limiti di navigazione esistenti su particolari specchi d'acqua.

¹ Norma sostituita dall'articolo 4, comma 5, l.r. 6/2012

² Norma sostituita dall'articolo 6, comma 4, l.r. 6/2012

Domanda di autorizzazione

1. La domanda e la relativa documentazione necessaria dovranno pervenire agli enti autorizzanti non meno di 60 giorni prima della data fissata per le manifestazioni o gare. Tempi più brevi possono essere stabiliti dai singoli enti autorizzanti.
2. La domanda, in bollo, più due copie in carta semplice, deve indicare:
 - i dati anagrafici ed il codice fiscale del responsabile dell'organizzazione sportiva nonché il numero telefonico della sede o recapito per eventuali comunicazioni urgenti,
 - il percorso, la località, la data, l'ora d'inizio e di conclusione presunta della gara o manifestazione,
 - l'eventuale richiesta di sospensione o di cauta navigazione sullo specchio d'acqua interessato alla manifestazione.
3. Nella domanda devono essere autocertificate:
 - la predisposizione di un servizio antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali soccorsi,
 - la presenza o meno di aree con particolari caratteristiche di tutela ambientale, ittica ecc. e l'impegno al rispetto delle norme ivi previste,
 - la non interferenza del campo di gara con le pubbliche linee di navigazione,
 - l'impegno al rispetto di tutte le norme specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di autorizzazione e l'assunzione di responsabilità diretta per l'eventuale omissione o disapplicazione di tali norme.
4. Alla domanda devono essere altresì allegati:
 - tre copie di una planimetria indicante l'esatta località interessata alla gara, la delimitazione del campo di gara, la localizzazione delle eventuali boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;
 - regolamento di gara;
 - eventuale autorizzazione della Federazione Sportiva competente;
 - eventuali copie di nulla-osta da parte di altre autorità ove ritenuti necessari dall'ente autorizzante.

Procedura di autorizzazione

L'ente autorizzante all'atto del ricevimento della domanda avvia l'iter istruttorio con le seguenti modalità:

1. verifica la non sovrapposizione della gara con altre manifestazioni già autorizzate per la data richiesta, sullo stesso percorso o nella stessa località; (in caso di sovrapposizione, l'ente autorizzante dovrà fissare con il soggetto richiedente una nuova data o un percorso alternativo);
2. richiede un parere sulla richiesta di autorizzazione:
 - ai gestori dei servizi pubblici di navigazione di linea;
 - alla provincia (nel caso in cui l'ente autorizzante sia il comune);
 - all'ente competente a rilasciare il parere ambientale e/o ittico (generalmente la provincia o l'ente parco), qualora la manifestazione si svolga in zone caratterizzate dalla presenza di canneti o gravati da particolari vincoli di protezione della fauna ittica.
3. L'ente autorizzante, valutati i pareri consultivi, procederà al rilascio dell'autorizzazione o all'eventuale diniego motivato.
4. In relazione ai problemi di sicurezza, all'atto di emissione dell'autorizzazione, l'ente autorizzante detterà precise prescrizioni in merito:
 - alle zone destinate agli spettatori;
 - ai divieti di elioterapia e balneazione negli specchi d'acqua adiacenti il percorso di gara;
 - ai divieti di sosta su pontili, chiatte ed unità di navigazione presenti in riva;

- all'interdizione di accesso alle zone nelle quali possono maggiormente prefigurarsi situazioni di pericolo;
 - alle zone in cui deve essere prescritta la sospensione o la cauta navigazione;
 - all'obbligo di procedere ad un segnalamento di tutte le prescrizioni con idonei cartelli da posizionarsi a cura dell'organizzatore delle manifestazioni.
5. Nel caso in cui l'ente autorizzante sia la provincia, la stessa provvede ad avvisare i comuni interessati dalla manifestazione o gara nautica.

Richiami ad altre norme

L'autorizzazione in oggetto riguarda, come sopra rilevato, **solo le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione**; peraltro, per un corretto rapporto con le altre autorità aventi competenza nel settore, è opportuno che il soggetto organizzatore proceda a dare adeguate informative, mediante una dettagliata relazione contenente i dati afferenti il nominativo del responsabile dell'organizzazione, la località, il percorso, la data e l'ora d'inizio e di conclusione presunta della manifestazione, circa le prescrizioni stabilite con l'autorizzazione per la sicurezza della navigazione. In particolare, dovranno essere informati:

- l'autorità locale di P.S. ai fini dell'organizzazione dei necessari servizi di ordine pubblico;
- la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le determinazioni di competenza in materia di sicurezza;
- il comune o i comuni interessati per il rilascio delle eventuali autorizzazioni commerciali di competenza e per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza della navigazione;
- la circoscrizione aeroportuale competente per l'uso dello spazio aereo per quanto riguarda le manifestazioni nautiche con uso di aeromobili e simili (Civilavia³ deve inviare comunicazione agli enti interessati, ad es. Prefettura, Questura, al fine di informarli del rilascio dell'autorizzazione).

Al fine di velocizzare tali informative è opportuno concordare procedure di comunicazione via fax o posta elettronica con le autorità locali competenti.

Vigilanza e controllo

Le province sono responsabili dell'attività di vigilanza relativamente alle manifestazioni nautiche, nonché del controllo sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza della navigazione.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.

SCUOLE NAUTICHE

Premesse

La disciplina delle scuole nautiche e dei centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione di candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è contenuta nell'art. 28 del regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con d.P.R. 431/97.

³ Oggi ENAC

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione di scuole nautiche sono regolati dall'art. 29 del d.P.R. 431/97.

Per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di scuola nautica, bisogna presentare alla provincia territorialmente competente apposita domanda in bollo recante le generalità del richiedente e i dati di riferimento della scuola nautica per la quale si richiede autorizzazione, corredata dalla seguente documentazione:

1. planimetria dei locali adibiti a scuola nautica;
2. attestazione di idoneità dei locali rilasciata dalla ASL⁴ ai sensi del regolamento locale d'igiene;
3. elenco attrezzature marinaresche strumenti e materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche in dotazione alla scuola nautica;
4. copia della seguente documentazione relativa all'unità di navigazione utilizzata dalla scuola nautica:
 - abilitazione oltre le 6 miglia dalla costa e certificato di omologazione dello scafo;
 - certificato d'uso del motore;
 - attestazione di pagamento tassa di stazionamento unità di navigazione, ai sensi della legge 5 maggio 1989 n. 171 e successive modifiche e integrazioni;
 - qualora l'unità di navigazione non sia in proprietà deve essere allegata una dichiarazione del proprietario che conferma la concessione della disponibilità del mezzo e/o delle relative attrezzature nautiche;
 - polizza assicurativa (la polizza deve indicare che l'assicurazione è estesa anche alle scuole nautiche autorizzate, diverse dal contraente inteso come proprietario dell'unità stessa);
 - l'unità di navigazione in ogni caso non può essere utilizzata per più di tre scuole e per non più di 20 candidati all'anno, per ciascuna scuola;
5. copia del titolo professionale idoneo, ai sensi del 6° comma dell'art. 28 del d.P.R. 431/97;
6. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (se trattasi di nuova scuola nautica deve essere inviato entro 2 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione);
7. una marca da bollo da L. 20.000⁵ (da apporre sull'autorizzazione).

Procedura di autorizzazione

1. Ricevuta la domanda, la provincia verifica la validità dei documenti trasmessi e la congruenza delle attrezzature con l'attività di scuola nautica anche tramite sopralluogo presso la scuola nautica, se necessario. Le integrazioni ritenute opportune vanno richieste entro trenta giorni.
2. L'ufficio istruttore deve contestualmente procedere alla richiesta del parere di competenza dell'ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 28, comma 5, del d.P.R. 431/97
3. L'autorizzazione al richiedente, riportante almeno la sede legale e la sede nautica della scuola e le generalità del responsabile della scuola, deve essere rilasciata entro trenta giorni dal completamento di tutta la documentazione ed inviata in copia all'ufficio provinciale M.C.T.C.
4. Per le autorizzazioni rilasciate a nuove scuole nautiche, entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione deve essere acquisita l'iscrizione alla camera di commercio a pena di decadenza dell'autorizzazione.

Rinnovo

⁴ ASST

⁵ 16,00 €

Ogni variazione riguardante la ragione sociale o la modifica del mezzo nautico o delle altre strutture o dei titoli professionali inerenti la scuola nautica deve essere segnalata a cura della stessa scuola nautica alla provincia per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione

Vigilanza e controllo

Le province sono responsabili dell'attività di vigilanza sulle scuole nautiche autorizzate e del controllo sul rispetto delle caratteristiche tecniche previste nell'autorizzazione.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.

PUBBLICI REGISTRI NAUTICI

Premesse

Norme fondamentali

1. Le procedure per l'espletamento delle funzioni amministrative riguardanti l'iscrizione delle unità di navigazione nei registri pubblici, il rilascio dei certificati di idoneità al noleggio dei natanti da diporto e l'assegnazione di codici identificativi dei natanti da diporto ad uso commerciale sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) della l.r. 6/2012, anche in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 48 della l.r. 6/2012.
2. Il codice della navigazione (artt. 136-172) e il regolamento della navigazione interna (artt. 62 – 68) riportano gli adempimenti previsti per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti e per l'abilitazione alla navigazione.
3. Gli articoli 6, 237-242, 245-257, 565-571 del codice della navigazione e gli artt. 819 e 2643 del codice civile indicano gli adempimenti previsti per la pubblicità navale e la relativa iscrizione nei registri della navigazione interna e, applicabili ai registri di immatricolazione qualora compatibili.
4. Altri adempimenti sono previsti dal r.d. 9 maggio 1932 n. 813 per le imbarcazioni adibite ad uso privato.

4-bis. Nelle more della disciplina attuativa del Codice della Nautica da Diporto che indicherà le modalità di annotazione dell'uso commerciale dei natanti da diporto, al fine di consentirne l'individuazione certa nell'espletamento delle funzioni di certificazione e vigilanza, gli enti di cui al punto 1 competenti per l'ambito territoriale nel quale è situata la sede operativa dell'impresa dove vengono stabilmente ormeggiati i natanti, ne tengono un elenco progressivo di carattere ricognitivo e rilasciano i relativi codici alfanumerici identificativi.


TARGHE

1. Con il trasferimento alla province dei pubblici registri nautici si rende necessario riorganizzare tutte le targhe per tenere conto dei confini provinciali lombardi attraversanti i laghi di Como, Iseo e Ceresio.
2. Ciò dà l'opportunità di procedere alla razionalizzazione di tutte le targhe delle unità di navigazione operanti nelle acque interne. Per uniformare in tutta la regione la gestione delle iscrizioni si dovrà quindi procedere ad una progressiva revisione di tutte le targhe secondo le prescrizioni seguenti.

3. La revisione avverrà, normalmente, in occasione delle nuove immatricolazioni. Per le unità di navigazione già immatricolate, ogni provincia potrà procedere ad una propria pianificazione sulla base della specifica realtà in modo da minimizzare il disagio per gli utenti. La reimmatricolazione dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2002.

Modello di targa

La targa dovrà essere riportata sulle unità di navigazione tramite specifico supporto non asportabile fornito dalla provincia oppure potrà essere dipinta direttamente sull'unità di navigazione con caratteri di minimo 15 cm di altezza, 8 cm di larghezza e 2 cm di corpo di colore nero su rettangolo a fondo bianco alto minimo 20 cm e lungo minimo 40 cm. Il modello di riferimento sarà il seguente:



La sigla della provincia coinciderà con la sigla automobilistica.

La tipologia del mezzo corrispondente ai registri nautici viene individuata come segue:

<i>sigla</i>	<i>registro di riferimento</i>
N	Registro navi a motore e senza motore
G	Registro galleggianti
P	Registro pesca professionale
M	Registro imbarcazioni adibite ad uso privato

Il numero sarà progressivo, sempre di 4 cifre, con le seguenti categorie prestabilite:

<i>Num. progr.</i>	<i>categoria</i>	<i>registro</i>
0001-0999	navi in servizio pubblico di linea per trasporto persone	navi a motore e senza motore
1000-1999	navi senza motore in servizio pubblico non di linea trasporto persone	navi a motore e senza motore
2000-2999	navi a motore in servizio pubblico non di linea per trasporto persone	navi a motore e senza motore
3000-3999	barconi trasporto merci, rimorchiatori, natanti speciali ecc.	navi a motore e senza motore
4000-4999	draghe, pontoni, battipali, ecc.	galleggianti
5000-5999	navi adibite a pesca professionale	navi a motore e senza motore
0001-9999	motoscafi e imbarcazioni ad uso privato	motoscafi e imbarcazioni ad uso privato

REGISTRI PREVISTI DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Le norme relative a questi registri sono riportate nel codice della navigazione e nel regolamento per la navigazione interna.

Gli articoli 233 e seguenti e gli articoli 146 e seguenti del codice della navigazione, oltre all'art. 67 del regolamento navigazione interna, disciplinano la tenuta dei seguenti registri occorrenti per i servizi della navigazione interna i cui modelli sono stati approvati con d.m 10 aprile 1952;

1. Registro delle navi e dei galleggianti in costruzione,
2. Registro di iscrizione delle navi a motore e senza motore,
3. Registro d'iscrizione dei galleggianti.

Registro dei cantieri

1. Il codice della navigazione, all'art. 232, secondo comma, prescrive l'inclusione in apposito elenco dei cantieri e delle imprese che costruiscono navi e galleggianti per la navigazione interna.
2. Gli artt. 143-147 del regolamento navigazione interna regolano l'iscrizione nell'elenco, l'emissione del certificato di iscrizione e l'eventuale cancellazione dal medesimo elenco.
3. Ogni provincia dovrà tenere un registro delle imprese addette alla costruzione di navi e galleggianti della navigazione interna sulla scorta del fac-simile fornito dalla regione.
4. Ad avvenuta iscrizione e su richiesta degli interessati, la provincia dovrà rilasciare la certificazione dell'iscrizione.

Registro navi e galleggianti in costruzione

La provincia:

- riceve la denuncia di costruzione in bollo, più due copie in carta semplice, con allegate n. tre copie rispettivamente dei disegni tecnici dell'unità in costruzione e della relazione tecnica
- verifica i dati e la conformità della denuncia alla normativa vigente
- iscrive la denuncia nel "registro navi e galleggianti in costruzione"
- invia all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio comunicazione per controllo tecnico sulla costruzione
- prende atto del termine della costruzione
- invia all'ufficio provinciale M.C.T.C., al termine della costruzione, la richiesta di stazzatura e collaudo iniziale, corredata da una copia dei documenti tecnici e una copia conforme all'originale dei documenti attestanti la proprietà dell'unità di navigazione.

Nel caso in cui la costruzione avvenga per conto terzi è necessario allegare alla denuncia della stessa costruzione:

1. per le navi e i galleggianti, con motore superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda e senza motore superiori alle 25 tonnellate di stazza lorda:
 - contratto di costruzione autenticato e registrato in duplice originale
 - nota di trascrizione in n. 2 originali in bollo
2. per le navi e i galleggianti, con motore inferiore alle 10 tonnellate di stazza lorda e senza motore inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda:
 - dichiarazione di costruzione per conto terzi in bollo in duplice originale, registrata e con sottoscrizione autenticata.

Registro delle navi a motore e senza motore e registro dei galleggianti

La provincia:

- riceve la domanda di iscrizione e di emissione della licenza e del certificato di idoneità o di navigabilità in bollo, con allegati i documenti tecnici,
- verifica i dati e i documenti tecnici e la conformità alla normativa vigente,
- invia richiesta di eventuale revisione o collaudo all'Ufficio provinciale M.C.T.C., competente per territorio,
- iscrive l'unità di navigazione sul registro, in base alla categoria, assegnando il numero di matricola che l'interessato dovrà riportare sull'unità stessa (targa),
- rilascia all'interessato la licenza di navigazione e il certificato di idoneità o navigabilità, a seguito dell'esito positivo della visita di revisione o di collaudo,
- annota sul registro gli estremi della licenza di navigazione e del certificato di idoneità o di navigabilità.

Per le concessioni di servizi pubblici di linea e per le autorizzazioni o licenze relative ai servizi pubblici non di linea per trasporto persone o merci, regolati dagli artt. 225-231 del codice della navigazione degli artt. 99-142 del regolamento navigazione interna, nonché della legge regionale 15 aprile 1995 n. 20, la provincia provvede anche all'annotazione degli estremi dell'atto di concessione del servizio, della licenza o dell'autorizzazione sui registri di iscrizione e sulle licenze di navigazione.

Licenza di navigazione

La licenza di navigazione delle navi e dei galleggianti è rilasciata dalla provincia secondo le indicazioni contenute nell'art. 153 del codice della navigazione e nell'art. 68 del regolamento navigazione interna.

L'art. 70 del regolamento della navigazione interna indica, inoltre, le modalità di emissione della licenza provvisoria.

Visto annuale sulla licenza

Ai sensi dell'art. 69 del regolamento della navigazione interna, ogni anno, entro il primo trimestre, la licenza di navigazione deve essere sottoposta al visto di convalida da parte della provincia che l'ha rilasciata.

Per l'apposizione del visto annuale la provincia:

- richiede la licenza, qualora l'interessato non provveda autonomamente all'invio;
- verifica il pagamento della tassa di circolazione, l'idoneità tecnica (scadenza visite di revisione), la proprietà, l'eventuale disarmo, l'uso, i titoli professionali indicati ecc .;
- provvede all'apposizione del visto annuale entro il 31 marzo di ogni anno;
- restituisce le licenze con visto o trattiene le licenze non in regola.

Certificato di idoneità o di navigabilità

Le modalità di rilascio del certificato di idoneità o di navigabilità sono indicate dagli artt. 72-77 regolamento navigazione interna e dall'art. 107 del d.P.R. 616/1977.

La provincia:

- rilascia il certificato di idoneità o di navigabilità in base al verbale di collaudo emesso dall'ufficio provinciale M.C.T.C., competente per territorio;
- riporta gli estremi del certificato sul registro di iscrizione e sulla licenza.

Rinnovo del certificato

Il rinnovo del certificato di navigabilità è necessario ogni qualvolta scada il termine stabilito dal precedente collaudo tecnico o ogni qualvolta esistano valutazioni tali da ritenere opportuna una revisione del mezzo.

In caso di rinnovo la provincia:

- provvede a comunicare agli interessati la scadenza del collaudo tecnico;
- richiede all'ufficio provinciale M.C.T.C. una nuova visita di revisione;
- emette un nuovo certificato di idoneità o di navigabilità in base al verbale tecnico emesso dall'ufficio provinciale M.C.T.C.;
- aggiorna la licenza di navigazione e i registri.

Libri di bordo delle navi

L'art. 176 e 177 del codice della navigazione e gli articoli 79/83 del Regolamento per la navigazione interna disciplinano la tenuta dei libri di bordo della navigazione interna.

Le province devono curare che i diversi tipi di unità di navigazione abbiano a bordo i documenti sempre aggiornati.

I libri di bordo prescritti dai succitati articoli sono i seguenti:

- "Giornale di bordo",
- "Registro di carico",
- "Inventario di bordo.

Il codice della navigazione e il regolamento della navigazione interna specificano l'obbligatorietà dei diversi documenti per le diverse tipologie di unità di navigazione.

I suddetti libri devono essere vidimati e controllati dalla provincia, secondo le procedure indicate agli articoli 79 e 80 del regolamento navigazione interna.

ALTRI REGISTRI

Registro dei motoscafi e delle imbarcazioni adibite ad uso privato

R.d. 9 maggio 1932 n. 813;

Circolare ministeriale n. 861/AG20/87; d.P.R. 8 novembre 1991 n. 435;

Art. 107 del d.P.R. 616/1977;

Decreto n. 71604 del 26 ottobre 1998 della direzione generale regionale trasporti e mobilità

1. Vanno iscritte in questo registro le unità di navigazione ad uso privato (navigazione effettuata a scopi diversi dal diporto dai quali esuli il fine di lucro) qualora utilizzate:
 - a supporto dell'attività principale di persone o di aziende,
 - per il trasporto di merci o di materiali in conto proprio,
 - da associazioni ed enti per i servizi connessi al loro funzionamento.
2. Nel suddetto registro vanno iscritte solo le unità di navigazione per la guida delle quali non è richiesto titolo professionale specifico; per la loro condotta è sufficiente, infatti, il possesso della patente nautica per uso privato o da diporto.
3. Al fine di assicurare omogeneità dello svolgimento delle attività da parte delle province vanno usati i facsimili allegati:
 - registro di immatricolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore "ad uso privato";
 - licenza di navigazione per unità a motore "ad uso privato";
 - estratto cronologico del registro di immatricolazione delle unità a motore "ad uso privato";
 - richiesta di immatricolazione nei registri;
 - richiesta di cancellazione dai registri.
4. Le iscrizioni dei relativi registri si effettuano con numerazione progressiva di quattro cifre distinta per ciascun ambito territoriale, con l'indicazione della relativa sigla determinata al paragrafo "targhe".

Annotazione dell'uso commerciale dei natanti da diporto

1. Nelle more della disciplina delle modalità di annotazione dell'uso commerciale dei natanti da diporto da parte del regolamento attuativo del Codice della Nautica da Diporto, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto con D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, tutti i natanti utilizzati ai fini commerciali di locazione, noleggio e appoggio alle immersioni subacquee, ivi inclusi i pedalò, le canoe e le tavole, riportano sullo scafo, anche mediante apposita targhetta identificativa, un codice alfanumerico assegnato dagli enti competenti sulla base di un elenco numerato in modo progressivo, tenuto dagli stessi con finalità ricognitiva.
2. Il presente atto disciplina l'utilizzo di natanti quali unità di appoggio per l'attività didattica e di escursionismo subacqueo effettuata da centri d'immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti. Non si applicano quindi ai natanti impiegati da circoli ed associazioni sportive/ricreative o Onlus qualora effettuino attività di mero escursionismo subacqueo, a titolo gratuito ed a beneficio dei propri associati, ovvero ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario e relativi ospiti per la

medesima finalità, qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.

3. Gli operatori aventi stabili organizzazioni nel territorio comunitario, che intendano effettuare attività di locazione o noleggio con natanti da diporto comunque stazionanti nelle acque interne lombarde o che intendano utilizzare natanti come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare agli enti competenti una dichiarazione in duplice copia originale (secondo il facsimile di cui al sottoparagrafo "Facsimile di dichiarazione") resa ai sensi del DPR 445/2000, a cui va allegata la seguente documentazione:

- elenco dei natanti utilizzati per locazione/noleggio/addestramento subacqueo, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
- indicazione del porto o di altra struttura in cui abitualmente stazionano i natanti e/o si intende compiere l'attività;
- indicazione dell'eventuale concessione demaniale relativa all'ormeggio dei natanti e/o del contratto di ormeggio, e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere locati/noleggiati e, qualora gli stessi si trovino a secco, il luogo e le modalità con cui verranno messi in acqua;
- indicazione, per ciascun natante, degli estremi dell'assicurazione per la responsabilità civile, se richiesta dalla normativa vigente;
- copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal ministero;
- copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti CE.

Copia della dichiarazione, completata con l'assegnazione dei codici alfanumerici per ciascun natante e vistata dall'ente competente, dovrà essere conservata presso la sede operativa indicata nella dichiarazione ed esibita ad ogni controllo da parte del personale di vigilanza.

4. Al fine di evitare l'insorgere di nuovi adempimenti a carico degli operatori nautici, restano validi i codici alfanumerici riportati sulle targhe già emesse sulla base del previgente Registro delle Unità da Diporto per la Locazione e il Noleggio e gli enti competenti proseguono con la numerazione a partire dall'ultima targa emessa, mantenendo ciascun ente la composizione di codice alfanumerico già in uso.
5. L'inserimento nell'elenco ricognitivo e l'assegnazione del relativo codice alfanumerico identificativo sono effettuati senza oneri economici a carico dell'operatore nautico, sulla base di dichiarazione in carta semplice presentata dallo stesso agli enti competenti.
6. L'operatore nautico ha l'obbligo di provvedere a riportare a propria cura in modo visibile sullo scafo il codice alfanumerico assegnato, anche mediante l'apposizione di una targa.
7. Gli operatori comunicano, mediante dichiarazione, ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al punto 3, come pure l'intervenuta cessione o cessazione dell'attività, entro 15 giorni dal suo verificarsi.

Facsimile di dichiarazione

Alla Provincia/Città Metropolitana/...(indicazione competente) di ...

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
___/___/___

e residente a _____ in via/piazza

C.F. _____ legale appartenente alla Società/Ditta individuale
_____ con sede legale a

Prov (___) in via/piazza _____ n° _____
tel. ___/_____

e sede operativa a _____

Prov (____) in via/piazza _____ n°____
tel.____/_____

cell ____/_____ iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____

_____ esercente l'attività di¹:

- NOLEGGIO
- LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO
- CENTRO DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dallo stesso DPR è punita dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che i natanti da diporto di seguito elencati saranno utilizzati per l'attività di²:

- noleggio
- locazione natanti da diporto
- quali unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

con le modalità previste dalla d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317 e s.m.i.

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____

lunghezza in cm _____, larghezza in cm _____,

potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw,

n° max persone trasportabili _____

assicurazione scadenza _____

CIN _____

(compilazione riservata all'autorità competente)

Codice identificativo assegnato:

¹ Segnare le voci di interesse

² Segnare le voci di interesse

2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____

lunghezza in cm _____, larghezza in cm _____,

potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw,

n° max persone trasportabili _____

assicurazione scadenza _____

CIN _____

(compilazione riservata all'autorità competente)

Codice identificativo assegnato:

3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____

lunghezza in cm _____, larghezza in cm _____,

potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw,

n° max persone trasportabili _____

assicurazione scadenza _____

CIN _____

(compilazione riservata all'autorità competente)

Codice identificativo assegnato:

(ecc.)

Dichiara inoltre che:

- i natanti suindicati, se impiegati nell'attività di noleggio/appoggio alle immersioni, verranno condotti da personale messo a disposizione dall'impresa ed in possesso di idonea abilitazione al comando di unità da diporto;

- il luogo abituale di ormeggio dei natanti suindicati è nel Comune di _____ località/porto _____ (specificare se trattasi di area privata o di concessione demaniale, indicando gli estremi);

- il luogo abituale di attracco/deposito dei natanti in attesa di essere locati/noleggiati (se non coincide con l'ormeggio) è nel Comune di _____ località/ porto (specificare se trattasi di area privata o di concessione demaniale, indicando gli estremi);

- qualora gli stessi si trovino a secco, il luogo e le modalità con cui verranno messi in acqua sono i seguenti:
_____.

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro quindici giorni dal loro avverarsi sia le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati dichiarati nella presente, sia la cessazione o cessione dell'attività di diporto commerciale.

Si allegano:

- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- fotocopia della dichiarazione di potenza del motore imbarcato;
- (in caso di nuova immissione in servizio) fotocopia della dichiarazione di conformità CE /(in caso di natante non nuovo da destinare al noleggio) fotocopia dichiarazione di idoneità al noleggio rilasciata da un organismo certificatore

_____ li _____

IL DICHIARANTE

NOTA: informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016

(spazio riservato all'ufficio per la vidimazione)

Registro di locazione e noleggio

Il locatore/noleggiatore deve indicare su un registro - che deve essere disponibile per le verifiche delle autorità competenti alla vigilanza e al controllo – il codice identificativo del natante noleggiato e/o locato, il giorno e l'ora di inizio e termine di detto utilizzo e le complete generalità di colui che prende in locazione o noleggio il natante. Il facsimile del registro è reso disponibile in versione stampabile sul sito internet degli enti competenti ed è quindi vidimato da tali enti dietro presentazione di copia cartacea stampata a cure e spese dell'operatore nautico. Il registro è tenuto presso la sede operativa del locatore/noleggiatore. Qualora l'operatore nautico eserciti sia l'attività di locazione che quella di noleggio, è prevista la tenuta di diversi registri per le due distinte attività.

Facsimile registro di locazione e noleggio

In prima pagina è riportata la seguente dicitura:

REGISTRO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO

(D.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317 come modificata con D.g.r., n. ...)

Per l'esercizio dell'attività di _____

Operatore nautico: _____

Sede legale: _____

Sede operativa: _____

Seguono le pagine, numerate e da firmare e timbrare da parte dell'autorità vidimante, contenenti la seguente tabella:

nr.	Cod. identificativo natante	Data e ora inizio	Data e ora fine	generalità noleggiatore/locatario	estremi patente nautica se richiesta	note
1						
2						
3						
Et c.						

In ultima pagina, la cui compilazione è riservata all'autorità vidimante, è riportata la seguente dicitura:

Il presente registro è composto da nr. ____ fogli, ognuno dei quali vidimato con il timbro dell'ufficio del _____, è rilasciato alla ditta/società _____

con sede legale _____, e sede operativa _____ P.IVA _____

in data _____

Il presente registro deve essere tenuto per ordine di data, di seguito senza interlinee o trasporti a margine, senza abrasioni e con gli spazi vuoti riempiti con linee a penna.

TIMBRO DELL'ENTE FIRMA

Disposizioni specifiche da verificare mediante la vigilanza

1. Sono vietati la locazione e il noleggio di natanti da diporto con condizioni meteorologiche avverse (vento forte, moto ondosso, temporali).
2. Per la locazione dei natanti a motore, il locatore è tenuto ad accertarsi che il conduttore sia in possesso dei requisiti di età e/o della patente nautica in corso di validità richiesti dalla normativa nazionale per la conduzione di tali unità.

3. Ferma restando la normativa vigente sui dispositivi di salvataggio da tenere obbligatoriamente a bordo dei natanti, il locatore/noleggiatore ha facoltà di richiedere al cliente apposita dichiarazione di capacità al nuoto, fornendo – in caso negativo – un numero adeguato di cinture di salvataggio da indossare.
4. Il locatore è tenuto ad informare il conduttore sulle vigenti norme di sicurezza relative all'utilizzo dei natanti da diporto, nonché sull'obbligo di rientrare immediatamente a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche.
5. Il locatore deve tenere sempre pronta all'uso una idonea unità di assistenza, in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate ed a tutte le persone imbarcate. Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza, previste dalla vigente normativa, ivi incluso un cavo di rimorchio. Detta unità dovrà essere a motore qualora le unità locate siano a motore.
6. Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e/o di salvagenti anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.
7. Per quanto concerne il noleggio, si richiamano gli obblighi e i limiti stabiliti dalla normativa nazionale in merito:
 - all'obbligo del noleggiatore di essere in possesso di patente nautica;
 - al numero di persone che è possibile imbarcare, in caso di noleggio, fissato in un numero massimo di dodici;
 - alla necessità di disporre per ciascun natante di un certificato di idoneità al noleggio in corso di validità.
8. Il contratto di locazione/noleggio di natanti deve essere redatto per iscritto; in alternativa può essere formalizzato mediante la ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:
 - la tipologia della prestazione (locazione o noleggio);
 - il numero identificativo dell'unità locata/noleggiata.Copia del contratto/ricevuta fiscale/fattura deve essere conservata a bordo, eccetto che nel caso di galleggianti di ridotte dimensioni e in tutti quei casi di assenza di spazi a bordo del natante dove sia possibile collocare il contratto in modo sicuro.

COMUNICAZIONI STATISTICHE

Ruolo autoscafi

1. La provincia compila annualmente le schede relative alle nuove iscrizioni o alle variazioni intervenute nel corso dell'anno e le invia al servizio regionale finanze e tributi.
2. Le schede devono riportare i dati relativi alla proprietà e alle caratteristiche dell'unità di navigazione iscritta nei registri.

Informativa al ministero dei trasporti

1. Annualmente la provincia deve trasmettere apposite schede al ministero dei trasporti e della navigazione onde permettere la valutazione della consistenza del parco natanti.
2. Sulle schede vanno riportate le unità di navigazione registrate nel corso dell'anno presso ciascuna provincia, suddivise in base alla categoria, ai fini dell'aggiornamento del conto nazionale trasporti. Copia di tali schede va inviata anche alla direzione generale trasporti e mobilità della Regione Lombardia.

VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza e il controllo sulla tenuta dei pubblici registri nautici e sulle operazioni collegate è affidata alle province.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.